



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239
www.comune.fidenza.pr.it

Ordinanza n. 50 del 29 giugno 2025

*Oggetto: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA,
DEL DECORO E DELL'AMBIENTE.*

IL SINDACO

Premesso che:

- l'amministrazione promuove e sostiene manifestazioni ed eventi che contribuiscono ad un utilizzo diffuso degli spazi pubblici cittadini anche ai fini complessivi dell'attrattività della città ma nel rispetto delle regole di sicurezza e decoro urbano, a partire dalla zona più delicata rappresentata dal centro storico cittadino ed aree allo stesso più direttamente contermini;
- lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni rappresenta utile strumento per controllare, anche in forma indiretta, e presidiare il territorio urbano prevenendo le situazioni di degrado dovuti ad inappropriati comportamenti rispetto al buon vivere civile;
- l'amministrazione ha valutato di porre in essere azioni che consentano di eliminare e prevenire le situazioni di degrado, se non di pericolo per la pubblica incolumità, derivanti da comportamenti inappropriati nel periodo estivo, durante il quale maggiore è il consumo di bevande con conseguente incremento dei connessi rifiuti che, viste le elevate temperature, possono rappresentare problematiche igienico-sanitarie, oltre che di decoro urbano;
- l'area del centro cittadino è peraltro caratterizzata dalla presenza di numerosi pubblici esercizi, circoli privati, esercizi di vicinato di rivendita generi alimentari, nonché attività artigianali di produzione di generi alimentari, e sempre più numerose sono le persone che si ritrovano per trascorrere la serata con presenze che si protraggono ben oltre la mezzanotte;
- recentemente si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo generato al riposo delle persone, alla sicurezza e al decoro urbano, nonché situazioni di intralcio alla circolazione pubblica con pregiudizi sanitari, imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse, fenomeni ben lontani dagli obiettivi disegnati di una città ordinata e nella quale la convivenza tra le diverse esigenze di socialità e sicurezza trovano un corretto equilibrio;
- che il consumo non regolato, di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della quiete pubblica;
- l'abuso di alcol genera frequentemente comportamenti irraguardosi verso lo spazio pubblico e gli arredi urbani in termini di pulizia e igiene provocando una situazione di degrado particolarmente avvilente per i residenti e per i frequentatori del centro cittadino;

- che la libera vendita al dettaglio di bevande alcoliche o superalcoliche, può favorire soprattutto nelle ore serali e notturne, comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio;
- che è, altresì, diffuso l'abbandono di contenitori al suolo dopo averne consumato parzialmente o interamente il contenuto, incidendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- che l'abbandono di rifiuti derivante dal consumo di bevande calde e fredde di qualsiasi tipologia, alcoliche e non, nonché di alimenti preconfezionati, il cui approvvigionamento avviene anche attraverso le forme speciali di vendita mediante distributori automatici (anche annesse ad altre attività) così come all'interno dei locali esclusivamente adibiti al commercio mediante i distributori sopra citati, costituisce un ulteriore aspetto che determina condizioni di degrado ed insicurezza che assumono specifico carattere di rilievo per le peculiarità della stessa nell'area centrale della città oggetto di questo atto;
- che tale situazione è rilevata costantemente dalle azioni quotidiane di pulizia ed igienizzazione svolte nell'ambito dell'appalto di gestione dei rifiuti ed, in tal senso, non si sono dimostrate sufficienti ad una loro riduzione i servizi aggiuntivi che l'amministrazione comunale ha già attivato nel corso del 2025, imponendo la necessità di misure più incisive, almeno nel periodo estivo, le quali, nel rispetto delle libere iniziative d'impresa, salvaguardino il primario interesse pubblico al decoro, alla pulizia ed all'igiene degli spazi urbani;
- alcune altre zone adiacenti al centro storico, ma ad esso strettamente correlate, sono oggi caratterizzate dai fenomeni sopra riportati contribuendo in modo negativo ad acuire le condizioni e percezioni di degrado ed insicurezza;
- il Comando Polizia Locale e gli altri organi di Polizia dello Stato nel corso di servizi di controllo hanno constatato l'effettiva sussistenza delle problematiche su esposte, derivanti nei casi di specie, dall'esercizio delle attività di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e bevande in genere, dal conseguente bivacco di persone, anche in stato di ebbrezza e/o di ubriachezza, concretizzatesi in atti contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano e comunque di nocumento per i residenti, per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo;
- che il protrarsi di assembramenti di persone nelle aree prospicienti gli esercizi commerciali aperti in orario serale, oltre a costituire un potenziale pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti e ai frequentatori delle aree limitrofe, specie se riconnesso al consumo di alcolici - cui conseguono fenomeni derivanti dallo stato di ebbrezza con potenziali situazioni di pericolo per le persone e le cose - ed all'abbandono incontrollato di rifiuti;
- che è interesse collettivo garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

Considerato che, in questo contesto, sussiste, la necessità di tutelare il corretto convivere civile dei frequentatori di dette aree, spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici da parte dei frequentatori dei citati luoghi, con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per gli altri frequentatori, poiché solitamente accompagnato da episodi di disturbo ed inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale, che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e per le stesse Forze dell'Ordine deputate ai controlli;

Rilevato che le criticità evidenziate in questo atto sono tali da configurare potenziali danni alla salute, all'ambiente e al patrimonio pubblico e privato e pertanto si rende necessario applicare una serie di misure e limitazioni, a tutela dei valori prevalenti del diritto ad un ordinato utilizzo degli spazi pubblici ed alla salute pubblica, nonché alla tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, con l'obiettivo di prevenire complessivi fenomeni di degrado urbano indotti dagli aspetti sopra evidenziati;

Dato atto che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- le disposizioni in materia perseguono anche l'obiettivo della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale", essendo dirette a responsabilizzare i gestori sugli effetti diretti indotti dalla presenza della loro attività, sensibilizzandoli a limitare le ripercussioni negative nei confronti dei cittadini residenti e sull'uso degli spazi pubblici;
- i vincoli imposti sono giustificati da finalità di tutela della salute, dell'ambiente urbano e del patrimonio, e pertanto coerenti con gli obblighi comunitari, nell'ottica di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto al corretto utilizzo degli spazi pubblici ed alla salute pubblica, nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio;
- il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/90;
- i contenuti del presente provvedimento sono stati preventivamente comunicati al Prefetto di Parma;

Ritenuto necessario, al fine di prevenire e reprimere azioni che possono tradursi in atteggiamenti e condotte scorrette ed in alcuni casi violente, legate sia all'abuso di sostanze alcoliche che all'abbandono incontrollato di rifiuti, in arco temporale tendenzialmente circoscritto, fermo restando il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori come stabilite dalle disposizioni legislative vigenti, introdurre, nelle aree individuate nella planimetria allegata ed in specifiche fasce orarie serali e notturne:

- limitazioni alla vendita per asporto ed al relativo trasporto non professionale di bevande alcoliche e non, in contenitori di qualsiasi tipologia e materiale, nonché di alimenti preconfezionati;
- la chiusura degli esercizi commerciali di superficie di vendita inferiore a 250 mq del settore alimentare e misto;

Considerato inoltre che, da quanto sopra esposto e accertato al riguardo delle suindicate situazioni, emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile che si concentrano nell'arco temporale 20,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo, dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;

Dato atto che il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione Consigliare n.17 del 2 marzo 2004 e aggiornato con Delibera di Consiglio n. 9 del 17 febbraio 2022:

- all'art. 1 *“disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente”*;
- all'art. 7, c.1 vieta:
 - lettera g *“di bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso”*;
 - lettera h *“di creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito”*;
 - lettera k *“di soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune”*;
 - lettera l *“di gettare o depositare nelle aree e negli spazi indicati dall’art. 1 c. 2 del presente Regolamento rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli od insudiciarli”*;
 - lettera m *“di introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro”*;
- all'art. 27 c.1 vieta *“l’immissione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, che provochi turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell’ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 c. 1 L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”)”*;
- all'art. 20 obbliga *“i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, a provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell’attività stessa, in modo che all’orario di chiusura dell’attività l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita”*;

Dato atto, altresì, che il Codice regolamentare delle Attività Economiche, approvato con deliberazione consiliare n. 68/2018 e smeì, definisce in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- che l'Amministrazione comunale per governare fenomeni che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici si riserva la possibilità di impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico;
- che il Sindaco potrà emanare, in materia di orario di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ordinanza contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Ritenuto inoltre che:

- le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l’adozione del presente provvedimento;

- la sola inibizione della vendita di sostanze alcoliche, superalcoliche in qualsiasi tipologia di contenitore renderebbe le limitazioni facilmente eludibili e non puntualmente controllabili;
- si rileva come gli esercizi commerciali, eventualmente attivati o attivabili, aventi superficie superiori a 250 mq beneficiano di organizzazione e sistemi di sicurezza che permettono più facilmente di prevenire i fenomeni di eccessi correlati alla libera vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, condizioni che non si riscontrano ordinariamente negli esercizi di vicinato inferiori a tali dimensioni;
- che la contingibilità è rappresentata dall'imprevedibilità della circostanza da affrontare, che impedisce il ricorso agli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento, per cui non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza pubblica e urbana rispetto alle offese recate da ogni forma di abuso di bevande alcoliche;
- che l'urgenza si ravvisa nella necessità di intervenire con la massima tempestività, anche in considerazione delle motivazioni suesposte, potendo la situazione descritta determinare allarme sociale diffuso nella popolazione delle aree individuate e tensioni anche interetniche che possono degenerare in vere e proprie fattispecie conflittuali;
- per le ragioni sopra esposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche e dal sistematico abbandono incontrollato di rifiuti nelle strade, piazze e spazi pubblici in genere, che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e di interventi delle Forze di Polizia;
- tali fenomeni degenerativi si manifestano in modo più significativo nel periodo estivo, conseguentemente questo atto viene assunto con riferimento ad un arco temporale limitato decorrente dal 1 luglio 2025 e fino al 30 settembre 2025, periodo sufficiente per valutarne l'incisività e gli effetti sul contesto urbano interessato;

Richiamati:

- il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18.04.2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", come modificato dal D.L. 4.10.2018 n. 113, come convertito nella L. 1.12.2018 n. 132 che, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale consente al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione di "ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art 54 comma 4 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. b, D.L 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.4.2017 n. 48, che dispone che i provvedimenti di cui al comma 4 concernenti la sicurezza urbana, sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità "anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017, con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni.

Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

- il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;

- il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, il quale rimarca che “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”;

- il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, il quale stabilisce che le “disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”;

- il punto 4 della Circolare n. 3644/C/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, in cui viene osservato che “specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (...), possono continuare ad essere applicati (...), potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148”;

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Bolkestein), la quale riconosce, quali limiti di accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i “motivi d'interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

- la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41, in cui è prevista la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

- la risoluzione n. 294246 del 21/09/2016 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico definisce, tra gli altri, che “eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di

chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare un “danno alla sicurezza” e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica provata ammissibili, dall'art. 1, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;

ORDINA

PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE IN PREMESSA, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2025 FINO AL 30 SETTEMBRE 2025 NELL'AREA RAPPRESENTATA NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA PRESENTE ORDINANZA A COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE,

fatti salvi gli ulteriori limiti di legge vigenti:

1. dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del giorno successivo è vietato consumare, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, bevande alcoliche e non in contenitori di qualsiasi tipologia e materiale, nonché di alimenti preconfezionati, ad esclusione della somministrazione e del consumo degli stessi effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi e attività artigianali, anche all'interno delle aree concesse e/o adibite a plateatico;

1.1 Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 è consentito il trasporto non professionale al fine di consumo domestico delle bevande e degli alimenti di cui al punto 1., acquistati negli esercizi ubicati nell'area di cui all'allegata planimetria, solo nel caso in cui gli stessi siano conservate in appositi imballaggi chiusi e sigillati;

1.2 - Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge, Regolamenti e dalla presente Ordinanza, la violazione della disposizione di cui al precedente punto 1.2) comporta la confisca della merce trasportata o detenuta ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge;

2 - E' vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e non in contenitori di qualsiasi tipologia e materiale, nonché di alimenti preconfezionati, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, da parte di qualsiasi pubblico esercizio, attività commerciale o attività artigianale e con distributori automatici; resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi e attività artigianali, anche nelle aree concesse e/o adibite a plateatico ad esclusione della vendita per asporto delle bevande e degli alimenti sopra descritti dalle ore 20.00 alle ore 22.00, che deve avvenire in appositi imballaggi chiusi e sigillati con divieto di consumo sulla pubblica via, essendo esclusivamente finalizzata al consumo domestico;

2.1 - Ciascun esercizio e attività interessata dalla disposizione di cui al precedente punto 2. è tenuto ad affiggere la presente Ordinanza e apposito cartello negli spazi aperti al pubblico, in maniera visibile alla clientela, onde favorirne il rispetto diffuso dei relativi contenuti;

3 - la chiusura, tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, degli esercizi commerciali (compresi quelli adibiti esclusivamente alla vendita mediante apparecchi automatici) aventi superficie fino a 250 mq, del settore alimentare e misto;

4. la vendita di bevande alcoliche e non in contenitori di qualsiasi tipologia e materiale, nonché di alimenti preconfezionati, attraverso distributori automatici installati all'interno di qualsiasi tipologia di attività ubicata nelle zone di cui all'allegata planimetria dovrà essere inibita tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

DISPONE

che in caso di eventi e manifestazioni autorizzate, organizzate, promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale potranno essere valutati ed assunti specifici provvedimenti in relazione ai contenuti di questa ordinanza, tenendo conto della natura e delle caratteristiche di quanto proposto.

AVVERTE

fatti salvi gli eventuali rilievi penali e con specifico riferimento unicamente ai contenuti di questo atto,

- che l'inosservanza effettuata da persona fisica, dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro;

- che l'inosservanza, effettuata da persona giuridica, dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro;

DISPONE, INOLTRE

che il presente provvedimento ordinatorio, venga trasmesso:

- al Sig. Prefetto di Parma secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 9 del D. lgs. 18.8.2020 n. 267 e s.m.i.;
- al Questore di Parma;
- al Comando Carabinieri Fidenza;
- al Servizio di Polizia Locale;
- alle Associazioni economiche di categoria.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 gg dalla sua pubblicazione.

E' ammesso inoltre ricorso al sig. Prefetto di Parma entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art 1 del Dpr 24.11.1971 n. 1199, impregiudicante la possibilità di intraprendere le azioni di cui sopra.

Tutti termini d'impugnazione di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La Pubblicizzazione della presente ordinanza avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune.

IL SINDACO
DAVIDE MALVISI